

A:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Ministero della Cultura
Ministero del Lavoro
Commissioni Parlamentari Cultura e Lavoro

Roma, 07/03/2023

Oggetto: Procedure erogazione Indennità ALAS a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Con la presente la scrivente Associazione intende sottoporVi un problema nella procedura di riconoscimento ed erogazione dell'indennità ALAS a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, definiti nell'elenco delle qualifiche INPS (ex-ENPALS) con categoria 500.

Tali lavoratori sono tenuti al versamento del contributo ALAS pari al 2%, a partire dal 01/02/2022, e rientrano a pieno diritto tra i beneficiari questo sussidio di disoccupazione, oltre che ai sensi di legge, anche secondo le circolari INPS n. 2260_del_30-05-2022, 4581_del_20-12-2022, 2535_del_22-06-2022.

Malgrado ciò, nella realtà dei fatti, risulta che a nessuno di essi sia stata riconosciuta l'indennità nonostante la sussistenza dei requisiti richiesti. Le loro domande sono perentoriamente respinte con motivazioni incongruenti, tra cui:

- 1) *"dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta già decorso il termine decadenziale di 68 giorni per la presentazione della domanda"*;
- 2) *"dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta che la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo, con iscrizione al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo, è antecedente al 1° gennaio 2022"*;
- 3) *"dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato alla data di presentazione della domanda"*.

Quanto alla motivazione di cui al punto 1), segnaliamo che nella presentazione della domanda per il sussidio *non esiste la possibilità per dichiarare l'ultimo giorno lavorativo* (come invece avviene per la NASPI). Dalle casistiche che abbiamo esaminato i controlli vengono effettuati dagli estratti conto previdenziali (anziché sulla base delle denunce UNIEMENS), che risultano spesso aggiornati con notevoli giorni di ritardo e, in ogni caso, si consideri che il versamento dei contributi al fondo FPLS (ex-Enpals), cui il sussidio fa riferimento, avviene per competenza entro il 16 del mese successivo a quello in cui ci sono verificate le prestazioni lavorative, motivo per cui il termine decadenziale difficilmente potrà essere rispettato. E' evidente inoltre che attendere il tempo necessario affinché

i contributi versati vengano visualizzati sull'estratto conto contributivo presuppone inevitabilmente che l'ALAS venga richiesta dopo l'ottavo giorno, ledendo in tal modo il diritto alle prestazioni di indennità, richiamato dalla norma, in merito alla richiesta tempestiva (che farebbe partire la disoccupazione dal giorno successivo al ultimo giorno lavorato)

Quanto alle motivazioni di cui ai punti 2) e 3), sottolineiamo che la circolare INPS 2535_del_22-06-2022_Allegato_n_1, laddove suggerisce di inviare all'INPS i documenti che attestino l'ultimo giorno lavorativo e la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, non considera che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cat. 500), non sono tenuti all'osservanza degli adempimenti di sospensione dell'attività in assenza di obblighi contributivi come peraltro recita la circolare INPS 154_del_03-12-2014).

Inoltre, tali lavoratori provvedono autonomamente al versamento dei contributi e non sono tenuti all'invio del modello UNILAV, in osservanza della peculiare disciplina prevista dall'art.3, commi 98, 99 e 100 della legge n. 350/2003, che ne ha introdotto la disciplina, come peraltro è riportato nelle FAQ del sito INPS nella sezione dedicata agli operatori dello Spettacolo ex-Enpals pubblicata il 12/02/2022.

Alcuni operatori INPS interpellati, suppongono che l'ALAS non sia destinata a questa categoria in quanto mancherebbe per loro la circostanza di "perdita involontaria del lavoro", nonostante siano comunque costretti a versare il 2% a sostegno dell'ALAS, eppure il messaggio INPS 2535 del 22-06-2022 cita testualmente *"Fanno eccezione i "lavoratori autonomi esercenti attività musicali" di cui ai commi 98, 99 e 100 dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, atteso che i medesimi adempiono direttamente, in deroga al regime ordinario, agli obblighi informativi e contributivi. Per tali lavoratori, pertanto, il riconoscimento della prestazione è operato solo a condizione che gli obblighi contributivi siano stati effettivamente assolti"* richiamando evidentemente anche questa categoria tra i beneficiari dell'ALAS.

Tutto ciò considerato, appare evidente che sia necessario porre rimedio alla procedura di controllo da parte dell'Istituto, per garantire a tali lavoratori l'accesso alle prestazioni che spettano loro. Pertanto, chiediamo che:

- A. Sia reso noto a tutti gli uffici INPS interessati, che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cat. 500) sono a tutti gli effetti beneficiari dell'ALAS, con le dovute istruzioni per garantirne l'applicazione;
- B. Sia reso possibile ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cat. 500), all'interno delle procedure già esistenti, segnalare l'ultimo giorno lavorativo. A tale scopo, riteniamo che tale informazione dovrebbe desumersi automaticamente dall'ultimo Certificato di Agibilità dichiarato nel modello UNIEMENS;
- C. Sia garantita ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cat. 500) l'effettiva possibilità di convertire l'ALAS in NASPI, in osservanza del messaggio INPS 4581_del_20-12-2022.

Michele Massimo Pontoriero

Presidente UNISCA

Fare Sintesi nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

Le Associazioni di UNISCA:

- A.M.A.M.I. Associazione Manager e Agenti Musicali Italiani
- ARIACS
- AWI – Art Workers Italia
- CAFIM - Confederation of the European Music Industries
- CAM - Coordinamento Associazioni dei Musicisti
- FEDERAZIONE NAZIONALE DEL JAZZ ITALIANO
- FNAS - Federazione Nazionale delle Arti in Strada
- ITALSHOW
- MIA – Musica Indipendente Associata
- PERFAS - Performing Artists Association South Tyrol
- SHOWNET
- Slow Music ETS
- UNA - Unione Nazionale Autori

Aderenti Esterni: ARCI; ASSOARTISTI (Confesercenti)